



COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Provincia di Potenza

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27 del 30.12.2021

OGGETTO:	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N.175: APPROVAZIONE
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **15:40** il Consiglio comunale si è legalmente riunito in sessione **ORDINARIA**, in seduta pubblica, di **PRIMA** convocazione in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 comma 1 e 3 del D.L. 18/2020, con collegamento da remoto mediante sistema che ha consentito l'identificazione a distanza dei partecipanti.

All'appello risultano:

	P/A		P/A
1 LAROCCA GERARDO	P	7 LAURITA FREDIANA	P
2 DI LUCCHIO MICHELE	P	8 CAPPIELLO ROCCO DONATO	P
3 BENEDETTO MARICA	P	9 TELESCA VINCENZO ANTONIO	P
4 COLUCCI LEONARDO	P	10 DEMA TERESA	P
5 FILIPPI ROCCO	P	11 SARLI CALACE ANTONIO	P
6 VACCARO ROSSANA	P		

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assume la presidenza **Gerardo LaroCCA**- Sindaco

Assiste il Segretario Comunale dott./d.ssa **Dott.ssa Annalisa Chiriatti** che provvede alla redazione del presente verbale

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.05.2015;

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2019;

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2020;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

?

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Brindisi Montagna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima

?

società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in cui il Comune di Brindisi Montagna detiene partecipazioni sono le seguenti:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata
01522200763	ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A.	Società per azioni	Attiva
01555720760	GAL PERCORSI S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Attiva
01320830761	PIANI E PROGRAMMI DI AZIONE LOCALE IN BREVE P.A.L. SOC. CONS. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	Società consortile a responsabilità limitata	In liquidazione volontaria o scioglimento

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Brindisi Montagna detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;

Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Gerardo Larocca

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Annalisa Chiriatti

PARERI EX ART. 49 COMMA 1, D. LGS. 267/2000

in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

in ordine alla **regolarità tecnica:** (FAVOREVOLE)

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
F.to Geom. Salvatore Carbone

in ordine alla **regolarità contabile:** (FAVOREVOLE)

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
F.to Geom. Salvatore Carbone

PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 17.01.2022 all'albo pretorio on-line di questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00;

Brindisi Montagna, 17.01.2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Annalisa Chiriatti

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo pretorio on line istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs 267/2000 - art. 32 comma 1, Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 17.01.2022 al 01.02.2022

Brindisi Montagna,

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Annalisa Chiriatti